



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 174

**Oggetto : PEF TARI 2022-2025 – APPROVAZIONE CRITERI PER LA
DEFINIZIONE DEI COSTI DI PERTINENZA DEL COMUNE.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **undici**, del mese di **novembre**, alle ore **08:30**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TURCO Michelangelo	Sindaco	P	
PIANETTA Michele Maria	Assessore		G
PREVE Guido	Assessore	P	
ROSSO Tamara	Assessore	P	
VINAI Francesca	Assessore	P	
Totale		4	1

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **TURCO Michelangelo** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **dr. Fabrizio SALVATICO**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio; le modalità di conferimento a servizio; l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021);
- la deliberazione dell'ARERA n.363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art.7 della sopra citata deliberazione ARERA n.363 del 03/08/2021, in merito alla procedura di approvazione del PEF Tari, che dispone:

7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2;*

DATO ATTO che per il Comune di Villanova Mondovì la figura dell'Ente territorialmente competente è individuata nell'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese – A.C.E.M. e quella del/i gestore/i si identifica con la/le ditta/e che svolge/svolgono il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nell'ambito del bacino di competenza dell'A.C.E.M.;

PRESO ATTO che il profondamente mutato quadro normativo-procedurale inerente la formazione ed approvazione del P.E.F. TARI a seguito normativa ARERA, comporta a carico del Comune, nella fattispecie operativa del Comune di Villanova Mondovì, che vede la presenza e l'operatività di A.C.E.M. in qualità di E.T.C., ente competente all'approvazione validazione del P.E.F, una presa d'atto del P.E.F., in luogo della precedente approvazione, anche ai fini delle conseguenti e successive determinazioni tariffarie;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario stabilire i criteri per la definizione dei costi annuali relativi all'anno A – 2 (l'anno 2020 per il PEF 2022, l'anno 2021 per il PEF 2023 e così via) correlati al ciclo integrato dei rifiuti di competenza dell'Ente, che l'ETC dovrà inserire nel PEF 2022-2025, secondo le risultanze delle fonti contabili obbligatorie (rendiconto 2020 per il PEF 2022, bilanci di previsione 2021-22-23 per i PEF 2023-24-25), secondo quanto di seguito riportato:

1) Spese di personale:

a) Personale addetto all'ufficio tributi:

- B.C. – cat. C5: 40,00% del costo complessivo;
- S.B. – cat. C5: 40,00% del costo complessivo;
- G.G. – cat. D3, Responsabile servizio tributi: 15,00% del costo complessivo;

b) Personale addetto all'ufficio ambiente:

- D.D. – cat.C3: 10,00% del costo complessivo;
- O.GC. – cat. D5, Responsabile ufficio ambiente: 5,00% del costo complessivo;

c) Personale addetto allo spazzamento:

- D.LS. – cat.B5: 20,00% del costo complessivo;

laddove per costo complessivo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio (al netto del solo straordinario elettorale) percepiti, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico Ente;

2) Spese generali di funzionamento:

- Automezzi (prestazione di servizi): intero importo interventi eseguiti su mezzo spazzatrice;
- Automezzi (acquisto beni): quota 20,00% dell'importo totale acquisto carburante;
- Servizi informatici: quota canone di manutenzione e assistenza software gestionali

(50% del solo importo scontato relativo al programma tributi);

- Servizi informatici: quota 8,00% di tutte le spese relative ad assistenza informatica

ed a conservazione digitale documentazione;

- Spese funzionamento uffici: 100% spese stampa e imbustamento bollette Tari e 100% spese

relativa spedizione massiva;

- Acquisto beni per uffici: quota 8,00% di tutte le spese relative ad acquisto stampati e

cancelleria;

3) Quota FCDE:

- Così come espressamente previsto dalla nota Ifel del 02/03/2020, di approfondimento sulla deliberazione ARERA n.443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e sul relativo metodo tariffario MTR, dall'anno 2020 si ritiene opportuno valorizzare l'80% degli stanziamenti previsionali definitivamente assestati per l'anno 2020, relativi esclusivamente alla quota Tari del FCDE, in quanto detta impostazione, oltre a risultare più favorevole per il

contribuente, rispetto a quella di valorizzazione dell'80% dell'incremento fondo svalutazione crediti riferito soltanto alla Tari, rispetto a questa risulta anche molto meno complessa e più univoca;

ACQUISITO il parere in merito alla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, favorevolmente espresso congiuntamente da parte del responsabile del servizio finanziario e da parte del responsabile del servizio tributi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

ACQUISITO il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE i criteri per la definizione dei costi annuali relativi all'anno A – 2 (l'anno 2020 per il PEF 2022, l'anno 2021 per il PEF 2023 e così via) correlati al ciclo integrato dei rifiuti di competenza dell'Ente, che l'ETC dovrà inserire nel PEF 2022-2025, secondo le risultanze delle fonti contabili obbligatorie (rendiconto 2020 per il PEF 2022, bilanci di previsione 2021-22-23 per i PEF 2023-24-25), secondo quanto di seguito riportato:

1) Spese di personale:

a) Personale addetto all'ufficio tributi:

- B.C. – cat. C5: 40,00% del costo complessivo;
- S.B. – cat. C5: 40,00% del costo complessivo;
- G.G. – cat. D3, Responsabile servizio tributi: 15,00% del costo complessivo;

b) Personale addetto all'ufficio ambiente:

- D.D. – cat.C3: 10,00% del costo complessivo;
- O.GC. – cat. D5, Responsabile ufficio ambiente: 5,00% del costo complessivo;

c) Personale addetto allo spazzamento:

- D.LS. – cat.B5: 20,00% del costo complessivo;

laddove per costo complessivo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio (al netto del solo straordinario elettorale) percepiti, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico Ente;

2) Spese generali di funzionamento:

- Automezzi (prestazione di servizi): intero importo interventi eseguiti su mezzo spazzatrice;
- Automezzi (acquisto beni): quota 20,00% dell'importo totale acquisto carburante;
- Servizi informatici: quota canone di manutenzione e assistenza software gestionali
(50% del solo importo scontato relativo al programma tributi);
- Servizi informatici: quota 8,00% di tutte le spese relative ad assistenza informatica ed a conservazione digitale documentazione;
- Spese funzionamento uffici: 100% spese stampa e imbustamento bollette Tari e 100% spese relativa spedizione massiva;
- Acquisto beni per uffici: quota 8,00% di tutte le spese relative ad acquisto stampati e cancelleria;

3) Quota FCDE:

- Così come espressamente previsto dalla nota Ifel del 02/03/2020, di approfondimento sulla deliberazione ARERA n.443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e sul relativo metodo

tariffario MTR, dall'anno 2020 si ritiene opportuno valorizzare l'80% degli stanziamenti previsionali definitivamente assestati per l'anno 2020, relativi esclusivamente alla quota Tari del FCDE, in quanto detta impostazione, oltre a risultare più favorevole per il contribuente, rispetto a quella di valorizzazione dell'80% dell'incremento fondo svalutazione crediti riferito soltanto alla Tari, rispetto a questa risulta anche molto meno complessa e più univoca;

E, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 174 in data 08/11/2021

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAMBERA Dr. Giorgio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SALVATICO Dr. Fabrizio

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SALVATICO Dr. Fabrizio

Villanova Mondovì, 08/11/2021

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE
F.to dr. PREVE Guido

IL PRESIDENTE
F.to geom. TURCO Michelangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **16/11/2021** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **16/11/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è esecutiva:

- dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, **16/11/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, **16/11/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Fabrizio SALVATICO